



COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 19 gennaio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo Sig. CONSOLI FRANCESCO

(avverso la sanzione della squalifica per anni 4 per violazione degli artt. 6 comma 2 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

RIUNITI I RECLAMI NN. 1 E 2,

ACCOLTO il reclamo del Signor Consoli Francesco annullando, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per la nullità della notifica dell'atto di deferimento, l'impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente le sanzioni inflitte al Signor Consoli e, per l'effetto, alla U.S. Sezze Setina.

Dispone la trasmissione degli atti relativi alla posizione del detto deferito, nonché, quelli relativi al reclamo dell'U.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, per il nuovo esame di merito.

2) “ U.S. SEZZE SETINA

(avverso la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del Campionato in corso a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 6 comma 4 C.G.S. per illecito sportivo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

3) “ Sig. SCIROCCHI ANGELO BRUNO

(avverso la sanzione dell'inibizione di anni cinque, con proposta di preclusione della permanenza nei ranghi federali, per violazione degli artt. 6 comma 2 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

PARZIALMENTE ACCOLTO

Dichiara il Signor Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., così modificata l'originaria incolpazione e gli infligge la sanzione dell'inibizione per anni 1

- 4) **Reclamo POL. C.D.Q. TORRE MAURA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte
(avverso l'annullamento del tesseramento del calciatore Cignitti Luca – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 17.10.2003)
- 5) “ **A.S. CORNETO TARQUINIA** **ACCOLTO**, annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per nuovo esame di merito
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2005 inflitta al Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003)
- 6) “ **G.S. BORGO A MOZZANO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Montignoso/Borgo a Mozzano del 28.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003).
- 7) **Ricorso per revocazione dell'A.C. OSTUNI SPORT** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni su vertenza economica con l'allenatore Orati Luciano – Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003)
- 8) **Reclamo A.S.C. SAVIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività nella richiesta della copia degli atti ufficiali.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 19.4.2005 inflitta al calciatore Pastore Fiorenzo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.37 del 27.11.2003)
- 9) “ **U.S. REAL JUVENTINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino all'1.5.2005 inflitta al calciatore Forini Giambattista – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 18.12.2003)

Roma 19 gennaio 2004